



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE
27 FEB. 2023

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 6 febbraio 2023 del Municipio del Comune di Aranno, con cui chiede l'approvazione della modifica degli artt. 56, 57, 120 e 128 del Regolamento organico comunale (ROC);

preso atto che:

- la modifica è stata adottata dall'Assemblea comunale in data 19 dicembre 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- l'Assemblea ha deliberato in seconda chiamata;
- non sono stati inoltrati ricorsi;

Articolo 56

si osserva che il 1. marzo 2023 entrerà in vigore una modifica dell'art. 5a cpv. 2 RALOC, con cui verranno aumentati i limiti massimi per le spese correnti non iscritte a preventivo che il Municipio può effettuare. Per questo motivo si dispone la seguente modifica d'ufficio (in grassetto corsivo), volta ad allineare il Regolamento comunale con le nuove disposizioni RALOC, evitando che si crei confusione mediante un riferimento non più attuale. Nulla impedisce, ovviamente, che il Comune – con nuova procedura di modifica di ROC- si allinei ai nuovi disposti RALOC o indicando quale limite l'importo previsto dall'art. 5a cpv. 2 RALOC o limitandosi a rinviare a quella disposizione.

art. 56 (Spese non preventivate)

...omissis... CHF 15'000, ~~come previsto dall'art. 5a cpv. 2 del RALOC.~~

Articolo 120

Il nuovo art. 120 cpv. 2 ROC adottato dall'Assemblea comunale delega al Municipio delle competenze che permettono all'esecutivo di vietare il funzionamento d'impianti che, a suo giudizio, determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione. Nella misura in cui la norma ha per effetto la limitazione dei diritti fondamentali - segnatamente in questo caso la libertà personale, oppure ancora la libertà economica - essa deve conformarsi ai requisiti imposti dall'art. 36 Cost. fed. e deve rispettare i principi generali dello Stato di diritto deducibili dall'art. 5 Cost. fed.

In particolare, il divieto imposto dev'essere sufficientemente chiaro, ossia l'articolo del Regolamento deve permettere a chiunque di comprendere su cosa porti il divieto e di prevedere quale comportamento possa essere lecitamente adottato. Qualora si decidesse di non regolare i dettagli della restrizione nel Regolamento stesso, quest'ultimo può delegare al Municipio la competenza di adottare le norme d'esecuzione e di dettaglio che realizzino la restrizione tramite Ordinanza municipale. Perché sia valido, l'articolo in cui si fissa la delega deve comunque orientare i contenuti dell'Ordinanza indicando limiti e principi da seguire.

L'agire del Municipio, oltre a fondarsi sulla legge, deve poi sempre rispettare il principio di proporzionalità, i principi dell'interesse pubblico, della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio.

Concretamente, la delega di competenze prevista dall'art. 120 cpv. 2 ROC è formulata in maniera da dare al Municipio un potere pressoché illimitato. Non è infatti chiaro con quali strumenti e in quali situazioni il Municipio sia autorizzato a determinare gli impianti da considerare molesti. Allo stesso tempo, si deve chiarire cosa il Municipio può concretamente disporre per concretizzare il divieto previsto nel regolamento.

Simili considerazioni possono essere fatte anche in merito alla proposta dell'art. 120 cpv. 3 ROC, nella misura in cui il divieto previsto è imposto "a giudizio del Municipio". In questo caso, tuttavia, il Regolamento prevede già un elenco non esaustivo di comportamenti vietati al fine di preservare l'ordine e la quiete pubblici. Essendo l'art. 120 cpv. 3 ROC già abbastanza definito, non è quindi necessario prevedere un'ulteriore azione "a giudizio del Municipio".

Pertanto, viene disposta la seguente modifica d'ufficio:

Art. 120 (Salvaguardia della quiete pubblica)

... omissis...

²... omissis... ~~impianti che, a giudizio del Municipio, determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione. Il Municipio, mediante ordinanza, disciplina gli impianti il cui uso è vietato o limitato nei giorni festivi legalmente riconosciuti a tutela della tranquillità e della quiete pubblica. Nella misura in cui l'utilizzo d'impianti fosse solo limitato durante i giorni festivi, l'ordinanza municipale determina le modalità del loro impiego.~~

³ È vietato, ~~a giudizio del Municipio, tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare ... omissis...~~

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica degli artt. 56, 57, 120 e 128 del Regolamento organico comunale del Comune di Aranno, riservati i punti seguenti.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

art. 56 (Spese non preventivate)

...omissis... CHF 15'000, ~~come previsto dall'art. 5a cpv. 2 del RALOC.~~

Art. 120 (Salvaguardia della quiete pubblica)

... omissis...

²... omissis... impianti che, ~~a giudizio del Municipio~~, determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione. Il Municipio, mediante ordinanza, disciplina gli impianti il cui uso è vietato o limitato nei giorni festivi legalmente riconosciuti a tutela della tranquillità e della quiete pubblica. Nella misura in cui l'utilizzo d'impianti fosse solo limitato durante i giorni festivi, l'ordinanza municipale determina le modalità del loro impiego.

³ È vietato, ~~a giudizio del Municipio~~, tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare ... omissis...

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Aranno.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Aranno, Ra Stràda dra Ca di Biss 6, 6994 Aranno;
 - Presidente dell'Assemblea comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione

Marzio Della Santa



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca



Risoluzione Municipale no. 98/2023 del 13.03.2023

Pubblicazione agli albi comunali:

- dal 27.03.2023
- al 10.05.2023